

FONDAZIONE OPERE DI MISERICORDIA

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Cimitero loc. San Niccolò – Sinalunga (Siena)
di proprietà della
VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI SINALUNGA - OdV

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Il cimitero fu costruito ed inaugurato in Sinalunga in loc. San Niccolò nell'anno 1851 utilizzando i ruderi di un vecchio romitorio ed annesso terreno appositamente acquistati dalla Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga, per dare sviluppo alle opere di carità e di misericordia, seguendo l'insegnamento del vangelo, e favorire con dignitosa tumulazione l'onoranza dei confratelli defunti, la preghiera ed il suffragio dei familiari.

L'uso e la gestione del suddetto complesso cimiteriale sono stati conferiti dalla Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga che ne ha mantenuto la proprietà immobiliare, in data 14/06/2011, in favore della Fondazione Opere di Misericordia (da qui in avanti FOM), con atto a rogito Notaio Bersotti in Sinalunga (Si), a costituire il fondo di dotazione delle suddetta Fondazione a tempo indeterminato al fine di realizzare, in continuità con quanto fatto dalla Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga, gli scopi istituzionali attraverso la gestione e l'uso, compreso gli effetti attivi e passivi derivanti.

Art. 2

Le norme del presente regolamento hanno pertanto lo scopo di continuare a conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, nel rispetto delle normative di legge, dello statuto e delle altre norme di amministrazione e funzionamento della FOM, per la gestione dei servizi cimiteriali in merito alle sepolture ed in generale all'esercizio del cimitero, coerentemente allo spirito che caratterizza gli obiettivi e scopi istituzionali della Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga.

Art. 3

Il presente regolamento, che integra e modifica il previgente, entra in vigore il 1° Gennaio 2020 e si applica anche alle sepolture assegnate in concessione o in proprietà in data precedente, fatti salvi i diritti acquisiti, le altre condizioni, nonché gli aspetti economico – patrimoniali come indicato nei successivi articoli da 12 a 16 del regolamento.

Art. 4

I loculi già occupati o assegnati non più conformi alla disciplina del regolamento di polizia mortuaria non potranno più essere oggetto di nuova concessione ed essere riutilizzati per le salme. E' fatto salvo il diritto di utilizzo per altro fine compreso nell'ambito dell'attività cimiteriale e in linea con quanto indicato nei precedenti articoli 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 5

L'acquisizione di una concessione cimiteriale comporta l'accettazione integrale del presente regolamento. L'obbligo di cui al precedente periodo riguarda anche i confratelli della Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga e si realizza attraverso la consegna di copia del regolamento e contestuale sottoscrizione di ricevuta di presa visione e accettazione con espresso riferimento alla procedura di cui al presente articolo 5.

Art. 6

La FOM e, in ogni caso nell'ipotesi di affidamento del servizio a terzi, il soggetto gestore dei servizi cimiteriali, ha il compito attraverso propri dipendenti o incaricati, di sorvegliare e controllare l'accesso al Cimitero e le operazioni che vi si svolgono; a tale scopo può impartire le opportune disposizioni che risultino necessarie per garantire il mantenimento delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 7

I pagamenti, relativi ai servizi cimiteriali, dovranno essere eseguiti durante il normale orario di apertura degli uffici della FOM, siti in Sinalunga, Via Voltella, 115 int. C, o a mezzo altre forme di pagamento che verranno stabilite dagli uffici della FOM in base alle delibere e indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

La sepoltura delle salme nel cimitero può avvenire per inumazione, nelle sepolture a sterro, nonché in presenza di disponibilità all'atto della richiesta, per tumulazione nei loculi, nei sarcofagi e nelle cappelle familiari.

Art. 9

La sepoltura delle salme nel cimitero per tumulazione ed inumazione viene accordata ai confratelli della Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga su richiesta di un familiare o comunque di persona avente diritto a decidere in merito. Il Consiglio di Amministrazione della FOM potrà consentire la sepoltura per tumulazione a persone non confratelli che abbiano acquisito particolari titoli verso la Misericordia di Sinalunga.

Il richiedente assume a proprio carico le spese e gli obblighi derivanti dall'accettazione della richiesta ed è tenuto ad osservare il regolamento e tutte le normative interne ed esterne applicabili al cimitero.

All'atto della richiesta l'interessato dovrà indicare il recapito a cui indirizzare comunicazioni o richieste ed informazioni e dovrà comunicare eventuali variazioni in merito al suddetto recapito.

In mancanza, ogni comunicazione sarà validamente fatta al recapito originario, indipendentemente dal tempo trascorso.

CONCESSIONE IN USO DI LOCULI E SARCOFAGI

Art. 10

Le sepolture (loculi, sarcofagi e loculi ossari) sono accordate in base a concessione, che è riservata all'intestatario ma può usufruirne in sua vece il coniuge, o un componente il gruppo familiare, specificatamente nonni, genitori, figli e nipoti. Se la sepoltura non dovesse essere occupata dal concessionario in conseguenza della sua morte, nel diritto di concessione potrà subentrare un erede legittimo o uno di questi dagli stessi nominato in caso di più aventi diritto. In caso di controversia tra gli aventi diritto, la FOM non consentirà la sepoltura fino alla risoluzione della vertenza da cui derivi l'individuazione del concessionario o la rinuncia alla concessione laddove la vertenza dovesse perdurare oltre il periodo di validità del diritto pluriennale di concessione, senza che alcuno possa pretendere indennizzi di sorta.

Art. 11

È vietata la cessione, anche temporanea, a qualunque titolo della concessione o del diritto alla sepoltura. Al concessionario che rinunci alla concessione, per qualsiasi motivo, sarà rimborsato l'importo equivalente ai cinquantiesimi o quarantesimi della parte di prezzo pagato all'acquisto del diritto con le modalità di cui agli articoli 14 e 15, pertanto al netto della quota di costo indicato nell'articolo 16, destinato alla copertura agli oneri del bilancio della fondazione per l'anno in corso e così imputata al conto economico dell'esercizio, nella misura applicata nell'esercizio di acquisto o in quella vigente nel momento del rimborso laddove la stessa all'epoca dell'acquisto non fosse stata ancora stabilita dal vigente regolamento dell'epoca.

Art. 12

La concessione termina trascorsi 40 (quaranta) anni dalla data di tumulazione o anticipatamente quando l'intestatario, o chi ne ha usufruito in sua vece, venga estumulato su iniziativa dei familiari per altra sepoltura o per motivi previsti dalla legge.

Nel caso di loculi binati (coppia, adiacenti) dati in concessione con atto unico, i 40 (quaranta) anni, potranno scadere calcolando la data a partire dalla occupazione del secondo loculo, previo pagamento della differenza per i cinquantiesimi o quarantesimi di anni da godere, in ragione del diverso periodo di vigenza del regolamento, in base ai prezzi correnti.

Qualora i familiari o aventi diritto, ne facciano richiesta, le ossa dei defunti esumati o estumulati per raggiunto termine della concessione potranno essere raccolte in cassetta di zinco e ritumulate in apposite cellette ossario.

La concessione di queste cellette, sia per spoglie mortali che per ceneri, segue le norme di cessione delle altre sepolture, eccezion fatta per la durata che è limitata ad anni 20 (venti) e per il fatto che potrà essere effettuata solo in occasione di esumazioni ed estumulazioni con riduzione dei resti in sole ossa e/o cremazione, provenienti anche da altri cimiteri.

Art. 13

La sepoltura, alla scadenza della concessione, a meno di particolari esigenze della FOM e/o di altro Gestore e salvo quanto previsto all'articolo 4, può essere nuovamente concessa anche per la stessa salma, al costo del momento, dando inizio ad una nuova concessione quarantennale, oppure per periodo inferiore stabilito dal Consiglio di Amministrazione della FOM; in tal caso il prezzo sarà stabilito in tanti quarantesimi del costo dell'intera concessione per gli anni di fruizione effettiva della sepoltura medesima.

Art. 14

Ogni concessionario può disporre di una sola sepoltura.

Il concessionario, e/o gli aventi diritto del concessionario defunto, che vogliono rinunciare al loculo vuoto senza prendere in uso un'altra sepoltura all'interno del nostro cimitero, dovrà farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della FOM che, salvo particolari motivi tecnici ed organizzativi, la approverà addebitando le spese amministrative e rimborsando il prezzo pagato all'acquisto applicando una detrazione del 10% (calcolata sul prezzo di acquisto del loculo al netto dell'importo destinato alla copertura agli oneri del bilancio della fondazione per l'anno in corso e così imputata al conto economico dell'esercizio di cui al successivo articolo 16).

Gli aventi diritto del defunto concessionario che vogliono rinunciare al loculo occupato (traslazione del defunto al di fuori del cimitero oggetto del presente regolamento), prima della scadenza della concessione, dovranno farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della FOM che, salvo particolari motivi tecnici ed organizzativi, la approverà addebitando le spese amministrative e di estumulazione previste e rimborsando i quarantesimi o cinquantesimi del prezzo pagato all'acquisto per gli anni non goduti, a decorrere dalla data di approvazione della richiesta con una detrazione del 10% (calcolata sul prezzo di acquisto del loculo al netto dell'importo destinato alla copertura agli oneri del bilancio della fondazione per l'anno in corso e così imputata al conto economico dell'esercizio di cui al successivo articolo 16).

Art. 15

Il concessionario, e/o gli aventi diritto del concessionario defunto, che nell'ambito del cimitero oggetto del presente regolamento desidera effettuare un trasferimento di loculo libero da un settore ad un altro, o per un pari numero di loculi da trasferire, dovrà fare motivata richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della FOM che, salvo particolari motivi tecnici e amministrativi potrà approvare il trasferimento limitando anche la disponibilità dei loculi nella stessa posizione della fila lasciata libera. Al richiedente verranno addebitate le spese amministrative e rimborsato il prezzo pagato all'acquisto (rivalutato in base agli indici ISTAT, fermo restando tuttavia il fatto che il prezzo restituito del loculo rivalutato che viene lasciato non potrà mai essere superiore al prezzo corrente) e applicando una detrazione del 10% (calcolata sul prezzo di acquisto del loculo al netto dell'importo destinato alla copertura agli oneri del bilancio della fondazione per l'anno in corso e così imputata al conto economico dell'esercizio di cui al successivo articolo 16).

Art. 16

L'importo dei canoni di concessione è stabilito in base a delibera del Consiglio di Amministrazione della FOM la cui proposta è sottoposta al previo parere vincolante del Magistrato della Venerabile Confraternita di Misericordia in ragione della necessità di verificarne il rispetto dei principi di cui all'originaria destinazione e utilizzo del cimitero in conformità a quanto stabilito negli articoli 1 e 2 del presente regolamento, ed è distinto in base alle dimensioni ed alla ubicazione delle sepolture.

Il canone stabilito dovrà essere interamente versato prima dell'utilizzo della sepoltura; in casi di particolare necessità ravvisata dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla richiesta formulata dai proponenti la concessione, potrà concedere una rateizzazione, fermo restando il pagamento del 30% all'atto di prenotazione e l'eventuale richiesta a giudizio del Consiglio di amministrazione, del rilascio di idonea garanzia sulla dilazione accordata.

Una percentuale forfettaria del canone da pagare per la concessione in uso del loculo cimiteriale o sarcofago, verrà introitata al fine di dare copertura agli oneri del bilancio della fondazione per l'anno in corso e così imputata al conto economico dell'esercizio. La suddetta percentuale forfettaria del 36% (trentasei per cento), potrà essere rideterminata nel suo valore entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno o comunque nell'ambito dell'approvazione del bilancio preventivo di gestione con delibera del Consiglio di Amministrazione della FOM e/o di altro gestore del cimitero.

Al momento della utilizzazione, per la sepoltura dovranno inoltre essere pagate le spese di muratura e di approntamento della sepoltura secondo le tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione e vigenti a quella data.

È fatto obbligo l'iscrizione nella lapide del cognome, nome ed anno di morte del defunto.

Art. 17

Alla scadenza del termine della concessione, la salma che si presume ridotta alle sole ossa, verrà esumata o estumulata, nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria, i resti mortali saranno messi a disposizione della famiglia o aventi diritto; in mancanza di specifiche istruzioni in merito, quest'ultimi verranno collocati nell'ossario comune.

Qualora la salma esumata o estumulata non fosse demineralizzata si procederà ad una nuova inumazione; tale procedimento sarà applicato alle operazioni eseguite all'interno del cimitero S. Niccolò fino al 31/12/2020.

A far data dal 01/01/2021 le esumazioni e le estumulazioni effettuate per raggiunto termine della concessione, nel caso in cui la salma non fosse demineralizzata (mummificazione), la FOM procederà alla cremazione della stessa assumendo tutti gli oneri inerenti il disbrigo pratiche ed ai relativi costi di trasporto e riduzione in cenere. I familiari o aventi diritto, previa comunicazione da parte dei dipendenti della FOM preposti allo svolgimento di tale mansione, dovranno prestare il loro consenso allo svolgimento delle operazioni ed accettare di riconoscere una quota forfettaria di partecipazione alle spese. Tale quota viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della FOM ed inserita nel listino dei servizi svolti nell'ambito dell'attività Cimiteriale; la tariffa relativa a tale compenso sarà soggetta a revisione secondo le modalità di revisione periodica del listino dei servizi. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché norme intervenendo concernenti tale disposizione e contesto di applicazione, nel tumulo può trovare sepoltura un solo feretro; è ammessa comunque l'introduzione di ossa o resti mortali di altre salme racchiusi in apposite cassetine di zinco o di urne cinerarie in numero massimo di due.

In tal caso è obbligatoria l'iscrizione nella lapide del cognome, nome ed anno di morte dei defunti cui appartengono i resti mortali.

Art. 18

Nel caso di carenza assoluta di sepolture, su richiesta motivata rivolta per iscritto dal concessionario di una sepoltura al Consiglio di Amministrazione della FOM, potrà essere consentita la temporanea occupazione per il seppellimento dei familiari oltre il primo grado o terzi, fermo restando che appena cessata la contingenza, dovrà rimuoversi il feretro per la definitiva tumulazione in sepolture resesi disponibili, pena la decadenza della concessione.

In tali casi tutte le spese ed i rischi attinenti all'estumulazione e la traslazione sono a carico del concessionario richiedente.

Art. 19

Qualora, prima dell'entrata in vigore della presente regolamentazione, la sepoltura sia stata occupata provvisoriamente con ossa di familiari non opportunamente introdotte nelle apposite cassetine di zinco, al momento dell'utilizzo da parte del concessionario, la FOM provvederà alla sistemazione delle ossa nelle cassetine a spese dei familiari del defunto, salvo diverse disposizioni dei familiari stessi, compatibili con il regolamento (introduzione dei resti in ossario comune o altra destinazione).

Art. 20

La concessione in uso di loculi e sarcofagi anticipata rispetto al momento della morte è consentita esclusivamente a favore dei confratelli iscritti alla Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età salvo particolari o gravi motivi che il Consiglio di Amministrazione della FOM delibererà individualmente.

Art. 21

Per i non iscritti alla Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga la concessione avverrà solo all'atto del decesso, salvo particolari o gravi motivi che il Consiglio di Amministrazione della FOM valuterà decidendo per ciascun singolo caso in apposita delibera.

E' consentito ad un componente del gruppo familiare prenotare la concessione di un loculo attiguo a quello del defunto; se defunge il figlio, è eccezionalmente consentito ai genitori di prenotare i loculi attigui purché i medesimi risultino iscritti alla Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga.

In tali casi se i beneficiari della concessione hanno età inferiore ai 65 (sessantacinque) anni compiuti, dovrà essere corrisposta una maggiorazione sui prezzi correnti, in base all'età, nella misura seguente:

- più di 60 (sessanta) anni e meno di 65 (sessantacinque) aumento del 10%;
- più di 50 (cinquanta) anni e meno di 60 (sessanta) aumento del 15%;
- più di 40 (quaranta) anni e meno di 50 (cinquanta) aumento del 25%;
- meno di 40 (quaranta) anni aumento del 40%.

Art. 22

La concessione in uso di sepolture a beneficiari in vita dovrà essere pagata integralmente all'atto della prenotazione, salvo particolari casi sui quali il Consiglio di Amministrazione della FOM delibererà.

La tumulazione ed il mantenimento della sepoltura sono in ogni caso subordinati alle leggi e normative vigenti e la FOM non sarà tenuta a indennizzi di sorta nel caso di sopravvenute limitazioni di legge o di regolamento all'uso della sepoltura in concessione.

Art. 23

In caso di modifiche interne ed esterne alle strutture cimiteriali o di interventi manutentivi, sono deliberati dalle strutture preposte, che determinano la necessità di spostamenti temporanei o definitivi delle sepolture, dandone tempestiva comunicazione ai familiari, dando sistemazione adeguata alle sepolture interessate senza alcun onere a carico del concessionario.

Art. 24

La manutenzione e la sorveglianza dello stato delle lapidi e degli arredi della tomba sono a carico esclusivo del concessionario.

La FOM non assume responsabilità in proposito né verso i concessionari né verso i terzi, che restano unici responsabili nei confronti dei danneggiati.

Art. 25

Sulle lapidi devono essere indicati almeno i dati anagrafici del defunto. Per le iscrizioni di epitaffi, dediche e quant'altro in aggiunta ai dati anagrafici, dovrà essere fatta richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della FOM.

Art. 26

La possibilità di collocare ornamenti, fiori o apparecchi di illuminazione è limitata allo spazio proprio della sepoltura. Gli oggetti collocati fuori da tali limiti saranno rimossi, se necessario anche senza preavviso.

Si precisa inoltre che potranno essere "spente" le lampade votive di cui non risulti il pagamento delle bollette di consumo di energia elettrica, dopo il sollecito scritto inviato ai titolari e rimasto senza riscontro.

CONCESSIONE FOSSE DI INUMAZIONE

Art. 27

La concessione del posto a terra è consentita esclusivamente a favore dei confratelli della Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga, iscritti da un periodo di tre anni ed ai religiosi anche se non fratelli della Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga, salvo disponibilità.

La concessione avviene solo al momento del seppellimento a terra della salma ed ha una durata di anni 15 e per quanto compatibile segue le norme di concessione delle altre sepolture. Le zone destinate alla sepoltura a terra dovranno essere, per quanto possibile, omogenee nei materiali e nelle forme delle finiture delle tombe, pertanto le stesse finiture dovranno essere realizzate in travertino bianco di prima scelta e dello spessore di cm. 4.

Le riquadrature saranno di cm. 30 di altezza dei quali 20 cm. sporgeranno dal terreno.

La copertura esterna della fossa sarà realizzata in graniglia di travertino bianco e le riquadrature avranno necessariamente le misure di cm. 180 x 65.

In testa alla riquadratura potrà essere posto un coperchio dello stesso materiale e delle dimensioni di cm 50x70.

La lapide posta a cm. 9 dal margine superiore del coperchio, avrà le dimensioni massime di cm. 50 di larghezza e cm. 80 di altezza ed avrà la forma di rettangolo o di croce cristiana. Ogni diversa forma richiesta dai parenti del defunto dovrà essere sottoposta alla approvazione vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Sulla lapide o croce cristiana devono essere apposti almeno i dati anagrafici del defunto.

I caratteri delle scritte, il porta foto, ed i crocefissi dovranno essere omogenei a quelli del settore.

In conformità alle originarie finalità caritative e di culto della Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga, ai confratelli della medesima, sarà concesso gratuitamente l'utilizzo del carro funebre relativamente ad una sola uscita, fatto salvo il servizio di onoranze funebri effettuato in esclusiva dalla FOM.

Restano a carico dei familiari o di coloro che si occupano del defunto le spese relative all'inumazione e quant'altro necessario (lapide, scritte e quant'altro necessario).

Art. 28

Per la tumulazione delle ceneri sono previste delle “apposite” zone all’interno del cimitero.

CONCESSIONE IN USO DELLE CAPPELLE

Art. 29

Le cappelle funebri a sepolture plurime sono trasferite in concessione d'uso per un periodo pari a 99 (novantanove) anni, con proroga tacita per uguale periodo, agli acquirenti il diritto con tutte le conseguenze attive e passive di cui al Codice Civile, fermo restando la rinuncia degli acquirenti, ora per allora all’esercizio di eventuale diritto di usucapione in caso di permanenza del diritto.

L’acquisizione del diritto d’uso dovrà risultare da atto notarile a favore dell’acquirente con studio notarile indicato dalla FOM e oneri tutti a carico dell’acquirente.

E’ consentita l’alienazione del diritto d’uso della Cappella da parte dell’acquirente; tuttavia in tal caso al fine di evitare eventuali speculazioni e/o azioni non compatibili con le finalità cimiteriali, il prezzo sarà stabilito dalla FOM la quale si riserva il diritto di prelazione al riacquisto del diritto d’uso o alla rinuncia in favore della Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga. Qualora la FOM non eserciti tale diritto e la Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga vi rinunci, il trasferimento della concessione d'uso potrà essere effettuato solo ad altri confratelli della Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga, al prezzo stabilito dalla FOM.

Il trasferimento in concessione d'uso delle cappelle funebri a sepolture plurime è riservato esclusivamente ai confratelli iscritti alla Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga e tra i richiedenti avrà priorità al trasferimento in concessione d'uso la maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. Il prezzo della concessione d'uso perpetuo per le cappelle funebri a sepolture plurime è fissato dal Consiglio di Amministrazione della FOM.

I titolari di diritto d’uso su una cappella funebre a sepolture plurime non potranno vantare altri diritti, comprese le concessioni in uso su altre sepolture intestate sia a proprio nome che a quello di familiari conviventi.

Il concessionario di sepoltura o avente familiari conviventi già concessionari di sepolture potrà ottenere il trasferimento del diritto d’uso di una cappella funebre a sepolture plurime se rinuncia e fa rinunciare i titolari alle loro concessioni. In tal caso la FOM riconoscerà in suo favore un indennizzo pari al prezzo a suo tempo pagato per l’originaria concessione d'uso dei loculi detratto di tanti cinquantesimi o quarantesimi dal prezzo medesimo per quanti sono gli anni trascorsi dal momento della prenotazione delle sepolture complessivamente rinunciate, a quello di stipula del contratto di concessione in uso della Cappella.

Le sepolture già occupate da familiari i cui resti dovranno essere traslati in Cappella, seguono la normativa sopraccitata: la FOM riconoscerà in loro favore un indennizzo pari al prezzo a suo tempo pagato dedotti tanti cinquantesimi o quarantesimi per quanti sono gli anni trascorsi dalla tumulazione a quello di stipula del contratto di trasferimento in concessione d’uso della Cappella.

Le frazioni di tempo superiori a sei mesi saranno valutate ad anno intero, mentre non si terrà conto delle frazioni inferiori a sei mesi.

In ogni caso l’ammontare dell’indennizzo per i quarantesimi e/o cinquantesimi risulterà al netto della quota di costo indicato nell’articolo 16, destinato alla copertura agli oneri del bilancio della fondazione per l’anno in corso e così imputata al conto economico dell’esercizio di riferimento, nella misura applicata nell’esercizio di acquisto o in quella vigente nel momento del rimborso laddove la stessa all’epoca dell’acquisto non fosse stata ancora stabilita dal vigente regolamento dell’epoca.

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 30

La concessione in uso di sepolture anticipata rispetto al momento della morte è effettuata con ogni rischio e pericolo a carico del beneficiario, non potendo la FOM garantire in ogni tempo la fruibilità delle medesime contro calamità naturali, evoluzione legislativa, ordinario e straordinario logorio e quant'altro di imprevedibile.

Pertanto tutte le spese di manutenzione relative alle predette sepolture sino all'effettivo utilizzo delle medesime, sono a totale carico dei beneficiari stessi.

Qualora la FOM debba provvedere a ristrutturazioni parziali o totali di determinate aree ove esistano loculi concessi in uso, e non utilizzati, ai beneficiari di tali sepolture verrà garantito il mantenimento del diritto nella medesima posizione, previo pagamento dell'eventuale differenza tra prezzo corrente della sepoltura ristrutturata e il valore del prezzo di acquisto a suo tempo sostenuto, rivalutato in base agli indici ISTAT in misura pari al 100%, senza considerare in tal caso quanto imputabile per la quota di provento destinato alla copertura agli oneri del bilancio della fondazione per l'anno in corso e così imputata al conto economico dell'esercizio di riferimento, di cui all'articolo 16.

Il valore della vecchia sepoltura come sopra rivalutata non potrà mai essere superiore al valore corrente del loculo ristrutturato.

Il beneficiario della sepoltura soggetta a ristrutturazione, se rinuncia al mantenimento del diritto di cui sopra dovrà accettare in cambio altra sepoltura di analoga tipologia in differente posizione a discrezione della FOM.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 31

L'accesso al Cimitero è consentito a chiunque per la visita e la cura dei sepolcri, per l'onoranza dei defunti, per la preghiera o il raccoglimento, nei limiti degli orari stabiliti dalla FOM.

Il Custode potrà derogare da tali orari, o limitare l'accesso e la circolazione nel Cimitero, in casi di particolari ricorrenze, di affollamento, di lavori in corso, nonché allontanare persone che si rechino nel Cimitero per fini diversi da quelli indicati nel precedente capoverso. L'introduzione di macchine o attrezzature è sempre subordinata all'autorizzazione del Custode. Tutti gli utenti e visitatori devono tenere un comportamento e un abbigliamento consono alla reverenza verso i defunti, al rispetto per il raccoglimento degli altri, al decoro del luogo.

Nel Cimitero è vietato in particolare:

- fumare;
- camminare fuori dei vialetti o danneggiare le piante o le aiuole;
- introdurre biciclette;
- usare radio o altri apparecchi di diffusione sonora;
- offrire servizi o oggetti in vendita, fare questue o raccolte anche all'ingresso, al di fuori dei casi espressamente autorizzati dalla FOM.

La cura e la manutenzione delle sepolture devono avvenire nel rispetto delle esigenze di cui al precedente articolo. Qualora siano necessari lavori di manutenzione, se ne deve dare avviso al Custode. Gli orari e le modalità dei lavori da eseguire nel Cimitero, anche per conto dei concessionari, possono essere in qualunque momento regolamentati o limitati per renderli compatibili con le esigenze suddette. Non è consentito procedere nei lavori nei giorni festivi.

In caso di particolare urgenza, il Custode può fare interrompere i lavori per il tempo necessario, avvertendo in quanto possibile il responsabile.

Nella cura delle sepolture ci si deve attenere alle istruzioni e raccomandazioni date volta per volta, e rese note mediante affissione, allo scopo di assicurare la pulizia ed il decoro del Cimitero, di evitare danni o limitazioni per le altre sepolture, di garantire i diritti di tutti gli utenti. Nel caso che la FOM metta a disposizione attrezzature per la cura delle tombe, gli utenti devono servirsene senza introdurre attrezzature proprie. Tutti gli utenti devono circolare nei vari spazi del Cimitero usando la diligenza necessaria, e tenendo conto della effettiva situazione dei luoghi e dello stato delle opere monumentali.

In caso di utilizzo di scale o altre apparecchiature per avvicinamento alle sepolture, anche se messe a disposizione del pubblico dalla FOM, è fatto obbligo all'utilizzatore accertare che esse siano correttamente posizionate, che non siano state manomesse, e che il loro uso sia compatibile con le proprie condizioni fisiche.

La FOM non è responsabile di danni dipendenti dall'inosservanza del regolamento o di specifiche prescrizioni, da disattenzione, da imperizia o da manovre improprie del danneggiato, nonché da qualunque comportamento o omissione di terzi, compresi altri utenti, concessionari o esecutori di lavori o di servizi per conto di privati.

L'accesso di bambini o di persone con menomate capacità fisiche è subordinato alla presenza di accompagnatori in grado di controllarne gli spostamenti ed evitare rischi o altri inconvenienti.

Art. 32

Nel caso che, in circostanze straordinarie, vengano rilasciate concessioni per sepolture di tipo diverso da quelle previste nel presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione della FOM, pro tempore, impartirà le relative prescrizioni circa la realizzazione, l'uso, la durata e il canone.

Chiunque chieda una concessione cimiteriale, dovrà prendere visione del presente regolamento che sarà considerato accettato in ogni sua parte.

Art. 33

Il presente regolamento potrà subire modifiche e adeguamenti in virtù di variazioni o novità che verranno apportate alle leggi e normative vigenti nel tempo in materia.

La sua entrata in vigore, ove non diversamente stabilito, si applica a decorrere dall'inizio del mese successivo alla delibera del Consiglio di Amministrazione della FOM.